Conto corrente con la posta **Anno 88° — Numero 193**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 agosto 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 783.

Concorso nelle spese dovute dai Comuni dell'Italia meridionale e delle isole per l'impianto e per l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, ed il regolamento di esecuzione per il libro II del Codice stesso, approvato col regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
Ritenuta l'opportunità, nel quadro delle particolari provvidenze economiche per l'Italia meridionale, di agevolare lo sviluppo delle telecomunicazioni fra i Comuni compresi nel territorio dell'Italia meridionale, della Sicilia e della Sardegna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il concorso della metà nelle spese dovute dai Comuni per l'impianto e per l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani previsti dall'art. 239 del Codice postale e delle telecomunicazioni, farà carico sul bilancio dello Stato quando si tratti di impianti, estensione e collegamenti telefonici riguardanti i Comuni non provvisti di telefono, situati nel territorio dell'Italia meridionale, della Sicilia e della Sardegna, che saranno eseguiti negli anni 1947 e 1948.

Art. 2.

Per la corresponsione del concorso di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni, da stanziarsi in ragione di lire 175 milioni nell'esercizio 1947-1948 e di lire 175 milioni nell'esercizio 1948-1949.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e negli stati di previsione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 3.

I Comuni, che intendono avvalersi del concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno chiedere l'autorizzazione relativa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 settembre 1947, precisando a quale località il Comune intende essere collegato.

Art. 4.

Alla fine delle attuali concessioni per i casi previsti dagli articoli 173 e 175 del Codice postale e delle telecomunicazioni, nelle zone nel cui territorio si trovino i Comuni che abbiano beneficiato delle provvidenze stabilite dal presente decreto, all'atto della liquidazione, saranno computate le spese sostenute dallo Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MERLIN — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 61. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 784.

Norme sulla riammissione in servizio e revisione della posizione del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche dei servizi rurali e di procacciato con obbligazione personale, danneggiato per motivi politici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, già licenziati per motivi politici;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e particolarmente l'art. 18 di esso;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, concernente le norme integrative delle disposizioni sulla riammissione in servizio e sulla ricostruzione delle carriere dei pubblici impiegati perseguitati per motivi politici dal cessato regime;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;
Visto il regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica approvato col regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, numeri 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e nell'art. 6, 1° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, sono applicabili ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche, ai collettori e portalettere rurali ed ai procaccia vincolati con obbligazione personale, che abbiano cessato dal servizio per i motivi preveduti dagli articoli stessi, e che abbiano già presentato la relativa domanda o che la presentino nel termine stabilito dall'art. 8 del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9.

Sulla valutazione delle condizioni richieste per la riammissione in servizio sarà sentita la Commissione centrale delle ricevitorie.

Gli effetti economici di cui al 1° comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, saranno valutati per i ricevitori in base all'assegno personale annuo determinato in applicazione dell'art. 301 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Ai titolari delle ricevitorie postali telegrafiche, ai collettori e portalettere rurali ed ai procaccia con obbligazione personale riammessi in servizio saranno assegnati, se disponibili, la stessa ricevitoria o lo stesso servizio rurale o lo stesso procacciato dal quale vennero allontanati.

In caso contrario sarà assegnato altro posto di pressochè uguale importanza.

Art. 3.

Per il personale di cui all'articolo precedente il tempo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio a quella di riassunzione è considerato come servizio effettivamente prestato.

Agli effetti del 3° comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, l'Amministrazione prende in esame la situazione dei riammessi e, tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale e degli altri requisiti prescritti dalle relative disposizioni, valuta se e quale miglioramento essi avrebbero potuto effettivamente conseguire se fossero rimasti in servizio.

Su tale valutazione sarà sentita la Commissione centrale delle ricevitorie.

In conseguenza di essa l'Amministrazione potrà conferire al riammesso in servizio un posto di adeguata maggiore importanza fra quelli disponibili con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di conferimento.

Art. 4.

Le situazioni di coloro che avevano titolo ad ottenere per successione o senza concorso un posto definitivo di ricevitore o di collettore o di portalettere rurale o di procaccia con obbligazione personale e non lo conseguirono per motivi politici, saranno rivedute su domanda degli interessati da presentare entro il termine stabilito dall'art. 8 del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9.

Art. 5.

Le situazioni dei gerenti, dei collettori provvisori o sostituti, dei portalettere rurali provvisori o sostituti, dei supplenti delegati e dei supplenti, che furono esonerati dall'incarico per motivi politici, saranno rivedute in seguito a domanda degli interessati da presentare entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Tale revisione sarà fatta per stabilire il periodo di tempo in cui rimasero fuori servizio unicamente per motivi politici.

Il periodo stesso sarà considerato come servizio effettivamente prestato ai soli effetti del computo dell'anzianità di servizio nelle successioni e nei casi stabiliti dagli articoli 285, lettera *a*) e 326, lettera *a*), del citato Codice postale e delle telecomunicazioni nonchè dei concorsi, cui gli interessati potranno essere ammessi in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

I provvedimenti con i quali i ricevitori, collettori, portalettere rurali furono rimossi dal loro posto ed ebbero l'assegnazione di altra sede perchè dichiarati incompatibili nel posto per i motivi indicati nel regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e successive aggiunte o modificazioni, saranno riveduti in seguito a domanda degli interessati, da presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Sulla valutazione delle domande di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 sarà sentita la Commissione centrale delle ricevitorie.

A coloro, nei confronti dei quali verrà riconosciuto, in seguito alla revisione di cui all'art. 4, che avevano o avrebbero potuto acquistare titolo a conseguire senza concorso la nomina a ricevitore o a collettore o a portalettere rurale o a procaccia con obbligazione personale, nonchè a coloro, nei riguardi dei quali verrà decisa la revoca dei provvedimenti di cui all'art. 6, sarà assegnato, sempre che siano in possesso dei prescritti requisiti, il posto che sarebbe loro spettato o dal quale furono trasferiti, e, qualora tale posto non fosse più disponibile, altro di pressochè uguale importanza.

Art. 8.

Per i ricevitori riammessi in servizio il periodo di tempo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio a quella della riammissione è computato per intiero ai fini del trattamento di quiescenza preveduto dalla legge 18 ottobre 1942, n. 1407.

Essi sono tenuti a corrispondere il contributo solo dal 1° gennaio 1944.

Art. 9.

Per i ricevitori, che a seguito della domanda presentata ai sensi del precedente art. 1 non possono essere riammessi in servizio per inabilità fisica debitamente accertata, deve farsi luogo, ove spetti, alla liquidazione del trattamento di quiescenza, previa la ricostruzione di cui all'art. 3, considerando utile a tale fine il periodo di tempo intercorso dalla data della risoluzione del rapporto di servizio a quella cui risale l'inabilità fisica ed in base alla classe della ricevitoria che sarebbe loro spettata se fossero rimasti in attività di servizio.

Nel caso di decesso del ricevitore si procederà analogamente, su domanda degli aventi causa, per il trattamento di quiescenza di riversibilità, ove spetti.

Il trattamento concesso ai sensi dei precedenti commi ha effetto dalla data del 1° gennaio 1944.

Art. 10.

Restano salvi i diritti alla successione derivanti dalle norme vigenti nel caso di decesso dei ricevitori, dei collettori, dei portalettere rurali, ai quali fossero applicabili le disposizioni di cui al precedente art. 1.

Le domande degli aventi causa per le successioni possono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per il computo del servizio prestato dai successibili nei casi previsti dalle disposizioni in vigore è esteso il disposto del precedente art. 5 limitatamente a due anni dopo il decesso del dante causa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Merlin — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 60. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 785.

Indennità ai consiglieri di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4, ultimo comma, del regio decreto 23 aprile 1925, n. 520;

Visto il decreto luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 341;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1947 l'indennità stabilita per i consiglieri di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 341, è elevata a L. 40.000 annue se appartenenti all'Amministrazione dello Stato o ad altre pubbliche Amministrazioni o ad Enti di diritto pubblico, e a L. 80.000 annue se estranei a tutte le predette Amministrazioni.

Con effetto dalla data medesima l'indennità stabilita nell'art. 5 di detto decreto, per il segretario del Consiglio di amministrazione è elevata a L. 25.000 annue.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Merlin — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 59. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 luglio 1947, n. 786.

Fusione della Società anonima per le ferrovie Nord Milano con la Società anonima per la ferrovia Novara-Seregno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'atto 2 marzo 1944 per notar Cesare Augusto Ferrario di Milano, registrato a Milano il 15 marzo 1944 (n. 11596, volume 771, foglio 20, esatte L. 9706,35), col quale la Società anonima per le ferrovie Nord Milano e la Società anonima per la ferrovia Novara-Seregno, hanno convenuto la loro fusione mediante incorporazione di quest'ultima nella prima;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Fermo restando per le ferrovie delle quali era concessionaria la Società incorporata l'obbligo di tenere contabilità separata, e ferme pure restando per le dette ferrovie le condizioni dei rispettivi atti di concessione, è riconosciuta, alle condizioni di cui all'atto 2 marzo 1944 per notar Cesare Augusto Ferrario di Milano, la fusione della Società anonima per le ferrovie Nord Milano con la Società anonima per la ferrovia Novara-Seregno mediante incorporazione della seconda nella prima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1947

DE NICOLA

Corbellini — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 65. — Frasca

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1947.

Revoca dei decreti Ministeriali 26 novembre 1945 e 28 gennaio 1946, con i quali è stata sottoposta a sequestro la Società Anonima « Magnesio Italiano Sulcis - S.A.M.I.S. », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1945, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società Anonima « Magnesio Italiano Sulcis - S.A.M.I.S. », con sede in Torino, via S. Quintino, 28, con la nomina a sequestratario dell'ing. Ferrante Corrado, sostituito successivamente col dott. Elter Francesco, con decreto Ministeriale 28 gennaio 1946;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sequestro della suindicata azienda, in quanto la partecipazione tedesca nella medesima è attualmente di minima entità;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

Sono revocati i decreti Ministeriali 26 novembre 1945 e 28 gennaio 1946, con i quali è stata sottoposta a sequestro la Società Anonima « Magnesio Italiano Sulcis - S.A.M.I.S. », con sede in Torino, e nominati i sequestratari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(3650)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1947.

Divieto alla ditta « Neri Gaspare & Pezzi », con sede in Pesaro, di allestire, presso la propria distilleria di Pesaro, un impianto per la estrazione di olio dalle sanse e dai semi oleosi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta Neri Gaspare & Pezzi, con sede in Pesaro, per allestire presso la propria distilleria di Pesaro, un impianto per la estrazione di olio dalle sanse e dai semi oleosi;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Neri Gaspare & Pezzi », con sede in Pesaro, è vietato allestire presso la propria distilleria di Pesaro, un impianto per la estrazione di olio dalle sanse e dai semi oleosi.

Roma, addì 8 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3582)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di chimica, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3657)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Vittorio Massarenti di Pilade e di Cesira Tinarelli, nato a Bologna il 28 giugno 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Bologna il 17 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(3660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della ona venatoria di ripopolamento e cattura di Cagli (Pesaro)

La zona di Cagli (Pesaro), della estensione di ettari 530, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

da porta Massara strada comunale Cagli-Pianello fino a Secchiano ove sfocia il fosso di Telia; fosso di Telia fino alle Smirre; strada delle Smirre fino allo sbocco sulla strada camionabile di monte Petrano; tratto di strada di monte Petrano per circa 1500 metri (discendendo) fino al prato denominato di « Cioccio »; prato di « Cioccio » fino all'inizio del fosso dei Rasoni; fosso dei Rasoni fino allo sbocco sul fiume Burano; fiume Burano fino al ponte di Mastellone; tratto di via Flaminia fino all'imbocco del viale della Vittoria, viale della Vittoria fino a porta Massara.

(3636)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Zibello (Parma)

La zona di Zibello (Parma), della estensione di ettari 330 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, argine maestro del fiume Po;
a sud e sud-est, stradazza e strada della Brè;
ad ovest, strada di S. Rocco, strada Garanzana, strada dei Ghizzi.

(3639)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Rocchetta Tanaro (Asti)

La zona di ripopolamento e cattura di Rocchetta Tanaro (Asti), della estensione di ettari 150, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 agosto 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3641)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Proroga del concorso a cinquantatre posti di vice segretario in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° marzo 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantatre posti di vicesegretario in prova (gruppo *A*) — riservato ai reduci — nell'Amministrazione centrale dell'esercito, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine utile (28 luglio 1947) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a cinquantatre posti di vicesegretario in prova (gruppo *A*) — riservato ai reduci — nell'Amministrazione centrale dell'esercito, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947, è prorogato al 15 settembre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1947
Registro Esercito n. 17, *foglio n.* 209 — GRASSI

(3734)

Proroga del concorso a due posti di chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° marzo 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*) — riservato ai reduci — pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 121 del 29 maggio 1947;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine utile (28 luglio 1947) per la presentazione delle domande per il concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*) — riservato ai reduci — pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947, è prorogato al 15 settembre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1947
Registro Esercito n. 17, *foglio n.* 216 — GRASSI

(3735)

Proroga del concorso ad un posto di topografo aggiunto in prova ed a un posto di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° marzo 1947, con il quale sono stati indetti i concorsi per esami ad un posto di topografo aggiunto in prova e ad un posto di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°) — riservato ai reduci — pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai detti concorsi;

Decreta:

Il termine utile (28 luglio 1947) per la presentazione delle domande per i concorsi per esami ad un posto di topografo aggiunto in prova e ad un posto di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°) — riservati ai reduci — pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947, è prorogato al 15 settembre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1947
Registro Esercito n. 17, *foglio n.* 210 — GRASSI

(3736)

Proroga del concorso a ventitre posti di vice ragioniere di artiglieria

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° marzo 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere di artiglieria — riservato ai reduci — pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine utile (28 luglio 1947) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere di artiglieria — riservato ai reduci — pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947, è prorogato al 15 settembre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1947
Registro Esercito n. 17, *foglio n.* 211 — GRASSI

(3737)

Proroga del concorso a cinquantasei posti di vice ragioniere geometra del Genio militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° marzo 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantasei

posti di vice ragioniere geometra del Genio militare (gruppo B) — riservato ai reduci — pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine utile (28 luglio 1947) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a cinquantasei posti di vice ragioniere geometra del Genio militare (gruppo B) — riservato ai reduci — pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947, è prorogato al 15 settembre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1947
Registro Esercito n. 17, *foglio n.* 212 — GRASSI

(3738)

Proroga del concorso a trentadue posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° marzo 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentadue posti di capotecnico di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo B) — riservato ai reduci — pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine utile (28 luglio 1947) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a trentadue posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo B), riservato ai reduci, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947, è prorogato al 15 settembre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1947
Registro Esercito n. 17, *foglio n.* 213. — GRASSI

(3739)

Proroga del concorso a nove posti di disegnatore tecnico aggiunto nella specialità tecnologico-meccanico ed a dieci posti di disegnatore tecnico aggiunto nella specialità architettonico-edile.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° marzo 1947, con il quale sono stati indetti i concorsi per esami a nove posti di disegnatore tecnico aggiunto nella specialità tecnologico-meccanica e a dieci posti di disegnatore tecnico aggiunto nella specialità di architettonico-edile, nel ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo B), riservati ai reduci, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detti concorsi;

Decreta:

Il termine utile (28 luglio 1947) per la presentazione delle domande per i concorsi per esami a nove posti di disegnatore tecnico aggiunto nella specialità tecnologico-meccanica e a dieci posti di disegnatore tecnico aggiunto nella specialità di architettonico-edile nel ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo B), riservati ai reduci, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947, è prorogato al 15 settembre 1947

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1947
Registro Esercito n. 17, *foglio n.* 214. — GRASSI

(3740)

Proroga del concorso a ventinove posti di assistente aggiunto del Genio militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni.

Visto il decreto Ministeriale in data 1° marzo 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventinove posti di assistente aggiunto del Genio militare — riservato ai reduci — pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine utile (28 luglio 1947) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a ventinove posti di assistente aggiunto del Genio militare — riservato ai reduci — pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947, è prorogato al 15 settembre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1947
Registro Esercito n. 17, *foglio n.* 215. — GRASSI

(3741)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria di merito del concorso a venti posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali, ecc., riservato ai reduci di guerra, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1946, n. 4006;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24/230/142581 B in data 26 luglio 1947;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a venti posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche o commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche,

sociali o sindacali o in scienze coloniali o in scienze diplomatiche e consolari o laureati delle sezioni magistrali di economia e di diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, riservato a favore dei reduci di guerra.

2. — I primi due candidati idonei, oltre i vincitori, possono essere assunti a ruolo.

GRADUATORIA DI MERITO

1. Simonelli Renato
2. Rho Paolo
3. Amatucci Elio
4. Bucciarelli Olfango
5. Baiocco Mario
6. Rosso Aldo
7. Montesanti Emanuele
8. Panzarasa Carlo
9. Bonacina Ercole
10. Riva Francesco
11. De Dominicis Mario
12. Luchi Aldo
13. Dal Maschio Ennio
14. Mura Umberto
15. De Simone Filippo
16. Muratore Ennio
17. Cappelleri Vincenzo
18. Moretti Giuseppe
19. Rambozzi Carlo
20. Genovese Lino
21. Maggioni Alessandro
22. Buccarelli Pietro
23. Lanzone Tito

Roma, addì 30 luglio 1947

Il Ministro: CORBELLINI

(3743)

MINISTERO DELLE FINANZE

Riapertura dei termini dei concorsi per esami riservati agli impiegati dei ruoli di gruppo C e B del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici ed elettrotecnici).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 12 aprile 1940, coi quali, in applicazione del comma 3° dell'art. 26 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, vennero indetti tre concorsi per esami a trenta posti di grado 9°, a quindici posti di grado 10° ed a quindici posti di grado 11°, nel ruolo di gruppo *B* delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici ed elettrotecnici imposte di fabbricazione) riservati ai soli impiegati di gruppo *C*;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1942, col quale vennero riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai suddetti concorsi e vennero, inoltre, i posti come sopra messi a concorso ridotti a quindici posti per il concorso al grado 9°, a sette posti per il concorso al grado 10° ed a sette posti per il concorso al grado 11°, con riserva, di mettere i rimanenti posti a concorso a favore dei chiamati alle armi durante la cessata guerra, dopo il loro congedamento;

Ritenuto che, a causa degli eventi bellici, i detti concorsi, nei riguardi dei quali non ebbero luogo le prove scritte, non sono stati espletati;

Ritenuta la necessità nell'interesse del servizio, di procedere all'espletamento dei cennati concorsi, previa riapertura dei termini, ai fini di aver un maggior numero di candidati e per dare, inoltre, possibilità di partecipare ai concorsi stessi a coloro che, per ragioni dipendenti dal cessato stato di guerra o per mancanza della tessera d'iscrizione al partito fascista, non potettero presentare domanda di ammissione ai detti concorsi;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 17 luglio 1947, n. 112914/12106.2.7.9/1.6.1, ad espletare i tre suddetti concorsi per esami;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato, a tutti gli effetti, l'art. 1 del decreto Ministeriale 14 gennaio 1942, con il quale vennero ridotti i posti messi a concorso per esami coi decreti Ministeriali 12 aprile 1940 nei gradi 9°, 10° ed 11° del ruolo di gruppo *B* delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici ed elettrotecnici Imposte di fabbricazione.

Art. 2.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai seguenti concorsi per esami indetti coi decreti Ministeriali 12 aprile 1940 nel ruolo di gruppo *B* delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici ed elettrotecnici Imposte di fabbricazione, riservati ai soli impiegati di gruppo *C*, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 gennaio 1940, n. 4:

a) trenta posti di primo procuratore (grado 9°);

b) quindici posti di procuratore (grado 10°);

c) quindici posti di vice procuratore (grado 11°).

Le nuove domande di ammissione ai suddetti concorsi dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle Dogane ed imposte di fabbricazione o alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni stabilite dai predetti decreti Ministeriali 12 aprile 1940, ove non contrastino con le vigenti disposizioni e salvo per quanto concerne i requisiti per l'ammissione ai concorsi di cui sopra che debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande fissato nel precedente art. 2.

E' abolita la prova scritta di « legislazione corporativa sull'ordinamento dello stato fascista » contemplata nei programmi di esami allegati ai citati decreti Ministeriali 12 aprile 1940.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1947
Registro Finanze n. 11, foglio n. 252. — LESEN

(3742)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.